

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>LIGURIA</b>		
<p align="center"><b>L.R. 4/09/1997, n. 36.</b> Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, parte prima.</p>	<p>Legge urbanistica regionale.</p>	<p><b>Art. 11</b> <i>Quadro strutturale comma 4:</i> Le previsioni di trasformazione territoriale prefigurate in termini localizzativi dal quadro strutturale sono supportate da uno studio di sostenibilità ambientale contenente in particolare l'indicazione: a) delle alternative considerate; b) della sostenibilità delle previsioni stesse in relazione alla loro giustificazione e alla sensibilità ambientale delle aree interessate; c) dei potenziali impatti residuali e delle loro mitigazioni; d) dell'esito della verifica ambientale operata.</p>
<p align="center"><b>L.R. 30/12/1998, n. 38.</b> Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1.</p>	<p>Disciplina della valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>Capo II - V.I.A. su piani e programmi. <b>Art. 3.</b> <i>Effetti dello studio di sostenibilità ambientale previsto dalla legge urbanistica regionale.</i> <b>Art. 4.</b> <i>Verifica e valutazione di sostenibilità dei Progetti urbanistici operativi.</i> <b>Art. 5.</b> <i>Sostenibilità ambientale inerente a piani e programmi.</i></p>
<p align="center"><b>L.R. 4/08/2006, n. 20.</b> Pubblicata nel B.U. Liguria 9 agosto 2006, n. 12, parte prima.</p>	<p>Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.</p>	<p><b>Art. 12.</b> <i>Unità funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale.</i> 1. È istituita, presso la struttura complessa regionale dell'ARPAL, la struttura funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale, che costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità Ambientale della Regione Liguria. 2. I compiti dell'Unità sono programmati dall'autorità ambientale, in accordo con la Direzione generale ARPAL che definisce le attività relative a: a) supporto tecnico all'Autorità Ambientale per lo svolgimento delle funzioni e compiti a questa attribuite, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari; b) fornitura dei dati necessari e dell'appropriato supporto tecnico per l'elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; c) supporto alla elaborazione e monitoraggio dei piani e programmi ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutte le fasi degli stessi; d) partecipazione alle attività della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione, sede di coordinamento e confronto tra Stato, Regioni e Province autonome. <b>Art. 39.</b> <i>Piano regionale di tutela della qualità dell'aria.</i> 1. Il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria, è lo strumento di orientamento di tutta l'attività legata alla tutela del comparto aria ed in particolare: a) è supporto del processo di "valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente", disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>LIGURIA</b>		
		<p>b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell'aria;</p> <p>c) costituisce riferimento per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi;</p> <p>d) rappresenta l'indirizzo e il supporto della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, nonché degli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.</p>
<p align="center"><b>L.R. 28/04/2008, n. 10.</b> Pubblicata nel B.U. Liguria 29 aprile 2008, n. 4.</p>	<p align="center">Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria.</p>	<p>[...]</p> <p><b>Art. 46 - (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale).</li> <li>2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</li> <li>3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel d.lgs. 152/2006 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del citato d.lgs. 152/2006, che:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;</li> <li>b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia.</li> </ol> </li> <li>4. Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, a seconda dei casi di competenza a norma della vigente legislazione in materia, la Regione effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la</li> </ol>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>LIGURIA</b>		
		deliberazione di cui al comma 1. [...].  Il comma 3 dell'articolo 46 della L.R. 10/2008 è stato sostituito dall'articolo 5 della L.R. 1/07/2008, n. 20.
<p><b>Circolare Direttore del Dipartimento Pianificazione Territoriale Prot. n. Pg/2008/64513 in data 14/05/2008.</b></p>	<p>Applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. in materia di Valutazione Ambientale Strategica</p>	<p>Con riferimento alle disposizioni introdotte in tema di Valutazione Ambientale Strategica dal D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, si comunica che nel contesto della L.R. 28 aprile 2008 n. 10 (Disposizioni collegate alla Finanziaria 2008), entrata in vigore il 29.04.2008, sono state introdotte nell'art. 46 (di cui si trasmette copia) disposizioni transitorie volte, da un lato, a definire mediante apposita deliberazione della Giunta regionale le modalità per applicare ai piani e programmi tale valutazione e, dall'altro, a regolare i procedimenti relativi ai piani e programmi e loro varianti adottati prima del 12.02.2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008).</p> <p>Nel comunicare che è in corso di predisposizione la sopracitata deliberazione di Giunta che fornirà le indicazioni per dare applicazione a detta normativa statale, in particolare per quanto attiene agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, si precisa fin d'ora che nel campo di applicazione della procedura di VAS e di verifica di assoggettabilità non sono da ricomprendere gli strumenti urbanistici attuativi (S.U.A.) conformi alle previsioni del vigente piano urbanistico generale nonchè dei Piani Territoriali di livello regionale e provinciale.</p> <p>Più specificamente si evidenzia che, in base alle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, non sia da considerare sottoposto a procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità uno strumento urbanistico attuativo, ovvero un progetto urbanistico operativo (PUO), che risulti adottato in conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale (o del PUC) nonchè dei Piani Territoriali di livello regionale (PTCP, PTC della Costa, Piani dei Parchi) e provinciale (PTC Provinciale e Piani di Bacino), ricomprendendo nella ipotesi di "conformità" anche i casi di SUA contenenti le varianti cd. Connesse soprarichiamate nonchè i casi di PUO i cui contenuti rientrano nell'ambito dei "margini di flessibilità" di cui all'art. 53 della l.r. n. 36/1997.</p> <p>Ciò in quanto si reputa che con l'espressione "piani" il legislatore statale abbia inteso riferirsi alle previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici che costituiscono la fonte ed il quadro di riferimento programmatico per la successiva elaborazione e valutazione dei progetti di interventi urbanistico-edilizi (sia assoggettati a VIA, sia non assoggettati), ma non anche riferirsi agli SUA in quanto detti strumenti, sebbene denominati "piani particolareggiati" dalla L. n. 1150/1942 e s.m., sono costituiti, come noto, da "progetti planivolumetrici" aventi ad oggetto l'assetto complessivo dell'area, le costruzioni</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>LIGURIA</b>		
		<p>in progetto e quelle esistenti nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (vedasi l'art. 3 della l.r. n. 24/1987) e, quindi, hanno contenuti progettuali corrispondenti a quelli previsti per i casi di opere assoggettate a procedimento di VIA o di verifica di screening in base agli elenchi di cui agli allegati alla l.r. n. 38/1998 e s.m..</p> <p>Detto orientamento si fonda sulle seguenti considerazioni:</p> <p>a) la ratio della normativa sulla VAS, desumibile dall'art. 4 commi 3 e 4, è individuabile nella volontà di assicurare che le scelte di programmazione e di pianificazione territoriale siano supportate, nell'iter di loro formazione ed in particolare nelle fasi preventive alla loro definizione, da specifiche valutazioni degli effetti significativi sull'ambiente che è prevedibile derivino dall'attuazione delle relative previsioni nonché dalla correlativa selezione, tra le possibili soluzioni alternative, di quelle più compatibili con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente;</p> <p>b) la coerente distinzione tra la procedura di VAS sui piani e programmi e la procedura di VIA sui progetti contenuta nelle sopramenzionate disposizioni.</p>
<p align="center"><b>L.R. 1/07/2008, n. 20.</b> Pubblicata nel B.U. Liguria 2 luglio 2008, n. 8.</p>	<p>Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).</p>	<p><b>Art. 5. Sostituzione del comma 3 dell'articolo 46 della L.R. 10/2008.</b></p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente:</p> <p>“3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel citato d.lgs. 152/2006 ma si concludono secondo le normative regionali previgenti in materia urbanistica e di valutazione ambientale”.</p>
<p align="center"><b>L.R. 12/04/2011 n. 10.</b> Pubblicata nel B.U. Liguria 13 aprile 2011, n. 7, parte prima.</p>	<p>Ulteriore modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).</p>	<p>Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:</p> <p><b>Articolo 1. Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni.</b></p> <p>1. L'articolo 46 della L.R. n. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:</p> <p>«Articolo 46. Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p>1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai piani, ai programmi e alle loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di VAS</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>LIGURIA</b>		
		previste nello stesso D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Fonte normativa sul sito web:

[www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) – territorio ambiente e infrastrutture – ambiente in liguria - sviluppo sostenibile – valutazione ambientale strategica – normativa del settore